

STATUTO

**INSIEME PER IL SACRO
CUORE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIA
PAGLIANO 25

Numero REA: AL - 259940

Codice fiscale: 02488090065

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2015 - Statuto completo;	2
---	---

"A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- ARTICOLO 4° -

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad Euro 52 (cinquantadue) ciascuna.

Tale capitale è sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- PIERLUCA SELLA Euro 52 (cinquantadue),
- SANZIO EVANGELISTI Euro 52 (cinquantadue),
- DAVIDE EUGENIO ZAPPALA' Euro 52 (cinquantadue),
- GIOVANNA FERINA Euro 52 (cinquantadue),
- MARINA IMARISIO Euro 52 (cinquantadue).

Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale sottoscritto sono stati già prima d'ora effettuati nella cassa sociale.

- ARTICOLO 5° -

L'Amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, in carica per tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, con i poteri di cui allo Statuto Sociale, in persona dei signori:

- SANZIO EVANGELISTI Presidente,
- DAVIDE EUGENIO ZAPPALA' Consigliere,
- GIOVANNA FERINA Consigliere,

odierni comparenti, i quali dichiarano di accettare la carica.

Il signor SANZIO EVANGELISTI, nella sua veste di Presidente, è delegato ad apportare a quest'atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che il signor Giudice del Registro delle Imprese dovesse richiedere.

- ARTICOLO 6° -

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2016.

- ARTICOLO 7° -

Per quanto non previsto da quest'atto e dallo Statuto Sociale allegato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi vigenti in materia.

- ARTICOLO 8° -

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 750 (settecentocinquanta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, di cui ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti quarantasei.

Consta di due fogli, scritti in parte a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, per sette intere facciate e della ottava fin qui.

F.to: PIERLUCA SELLA

F.to: SANZIO EVANGELISTI

F.to: DAVIDE EUGENIO ZAPPALA'

F.to: MARINA IMARISIO

F.to: GIOVANNA FERINA

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (L.S.)

Allegato "A" al numero 15430/6854 di Repertorio.

STATUTO

della società cooperativa sociale

**"INSIEME PER IL SACRO CUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-
LE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con sede nel Comune di Casale Monferrato, la Società Cooperativa Sociale denominata "INSIEME PER IL SACRO CUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-LE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata nel solco della dottrina sociale cattolica, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.

La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 142/2001.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi educativi per minori, adolescenti e giovani;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, comprese quelle

societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell' art. 4 della legge 59/92.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' in ogni caso escluso lo svolgimento di qualsiasi attività che risulti riservata o vietata dalla vigente e futura normativa.

TITOLO III **SOCI**

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione;

in essa vanno precisati:

- a) nome, cognome, comune e data di nascita, e domicilio, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) attività professionale;
- c) ammontare delle quote che si intende sottoscrivere;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia dell'ultimo statuto approvato.

Il nuovo socio deve versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Non adempiendo a tale obbligo la domanda si intende decaduta.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

Art. 7 (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società il socio assume il preciso impegno:

- a) di osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
- b) di soddisfare ogni importo dovuto per servizi particolari goduti;
- c) partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che

non sia più in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla Cooperativa.

Gli Amministratori devono esaminarlo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori comunicano al socio la presa d'atto del recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può proporre ricorso alla assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione della presa d'atto.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) che nel caso di socio lavoratore nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

g) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) che non partecipi alla vita della cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive;

i) il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a

cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione alla assemblea, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 2535, u.c., c.c..A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 13 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

Art. 14 (Acquisto di quote proprie)

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari ad Euro 52 (cinquantadue).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 20.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota di partecipazione, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della quota di partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a tre punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) i voti spettanti al socio sovventore, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto fino a 52 (cinquantadue) Euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 52 (cinquantadue) Euro e fino a 1.000 (mille) Euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 1.000 (mille) Euro e fino a 5.000 (cinquemila) Euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre Euro 5.000 (cinquemila) e fino a 10.000 (diecimila) Euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 10.000 (diecimila) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascun assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 52 (cinquantadue) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui infra e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per Legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Requisiti di mutualità prevalente)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve es-

sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-
operazione.

Art. 22 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati

tra loro) distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- a) ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica professionale;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza in cooperativa;
- e) tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi loro forniti nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, l'organo di controllo monocratico o il Revisore, se nominati.

Art. 25 (Modalità di assunzione delle decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 (Competenze dell'assemblea)

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
- b) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori con determinazione degli importi e dei caratteri di cui al precedente art. 19;
- c) la nomina delle cariche sociali;
- d) la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci, dell'organo di controllo monocratico o del Revisore, se eletti;
- e) l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dell'organo di controllo monocratico e del Revisore;
- g) la deliberazione avente ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- i) la deliberazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 27 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo e deve effettuarsi mediante lettera, fax, e-mail, inviata ai soci ed agli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori, tutti i sindaci effettivi, l'organo di controllo monocratico o il Revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci, organo di controllo monocratico o revisore, se nominati, non presenti.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci, l'organo di controllo monocratico o il Revisore, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano. E' peraltro data facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 29 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Am-

ministratore o dipendente.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea).

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento della nomina.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo Amministrativo è eletto a tempo indeterminato o a tempo determinato come da decisione assunta dalla Assemblea al momento della elezione.

Nel caso in cui l'organo sia eletto a tempo determinato, la durata dello stesso è definita dalla assemblea con la delibera di elezione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, organo di controllo monocratico o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, l'organo di controllo monocratico o il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è neces-

saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio delle delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, o dall'organo di controllo monocratico, se nominati, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale o dall'organo di controllo monocratico se nominati.

Articolo 33 (Rappresentanza legale).

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o i consiglieri delegati, se nominati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-

buiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre stabilire un'indennità di fine mandato a favore degli amministratori, in misura non eccedente il 10% (dieci per cento) del compenso annuo ordinario. Tale indennità supplementare può essere garantita attraverso copertura assicurativa e sarà erogata alla cessazione dell'incarico.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale o dell'organo di controllo monocratico, se nominati, determinare il compenso dovuto ai singoli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 35 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo monocratico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o l'organo di controllo monocratico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri base ai quali deve rivolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to: PIERLUCA SELLA

F.to: SANZIO EVANGELISTI

F.to: DAVIDE EUGENIO ZAPPALA'

F.to: MARINA IMARISIO

F.to: GIOVANNA FERINA

F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell'articolo 19 e seguenti allegato "B" D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vercelli in data 30 ottobre 2015 al numero 5099 Serie 1T, per Euro 200 (duecento).

Vercelli, due novembre duemilaquindici.

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (FIRMA DIGITALE)